# REGOLAMENTO (CE) N. 667/2004 DELLA COMMISSIONE

## del 7 aprile 2004

## recante trentaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 524/2004 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2) Il 31 marzo 2004, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

(3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

*Per la Commissione*
Christopher PATTEN
*Membro della Commissione*

[1] GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
[2] GU L 83 del 20.3.2004, pag. 36.

*ALLEGATO*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato come segue:

La voce «Ansar al-Islam (alias devoti dell'Islam, Jund al-Islam, soldati dell'Islam, Kurdistan sostenitori dell'Islam, sostenitori dell'Islam nel Kurdistan, seguaci dell'Islam nel Kurdistan, Talibani del Kurdistan); ubicazione: Iraq nordorientale» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente:

«Ansar al-Islam [alias a) devoti dell'Islam; b) Jund al-Islam; c) soldati dell'Islam; d) Kurdistan Supporters of Islam; e) sostenitori dell'Islam in Kurdistan; f) seguaci dell'Islam in Kurdistan; g) Talibani del Kurdistan; h) soldati di Dio; i) esercito Ansar al-Sunna; j) Jaish Ansar al-Sunna; k) Ansar al-Sunna]; ubicazione: Iraq nordorientale.»